



**COMUNE DI CASTROLIBERO**  
**(Provincia di Agrigento)**



**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

(Approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri  
del C.C. n. 03/Comm.ne Straord. del 09/06/2011)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(Imposta sul reddito delle persone fisiche)

INDICE

Articolo	Denominazione
1	Oggetto del Regolamento
2	Soggetto attivo
3	Soggetti passivi
4	Determinazione dell'aliquota
5	Modalità di versamento
6	Funzionario Responsabile
7	Sanzioni e interessi
8	Efficacia

ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 , sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge 27/12/2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 2  
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Castrofilippo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3  
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castrofilippo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 4  
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,4 punti percentuali, né aumentare in misura superiore allo 0,2% annuo, come previsto dal D. Lgs. N. 23 del 2011.
2. In prima istanza l'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali.
3. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata annualmente dal comune nei limiti stabiliti dalle normative vigenti; in assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio (art. 1 Legge n.296 del 27-12-2006, comma 142, lettera c . punto 2) .
4. L'aliquota fissata al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

ART. 5  
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile dei Servizi Finanziari.

ART. 7  
SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di Legge.

ART. 8  
EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, .